



Cura Italia

I principali contenuti del **Titolo II** del decreto legge 18/2020, contenente misure di sostegno per i lavoratori, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020

Premessa



Il decreto legge 18/2020 è entrato in vigore il 17 marzo 2020 ed è stato convertito in legge (legge 27/2020) dal Parlamento.

Il Cura Italia è composto dai seguenti Titoli:

- I. Potenziamento del Servizio sanitario nazionale;
- II. Misure a sostegno del lavoro
 - I. Ammortizzatori sociali
 - II. Riduzione orario di lavoro e sostegno ai lavoratori
- III. Sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario;
- IV. Misure fiscali a sostegno della liquidità di famiglie e imprese;
- V. Ulteriori disposizioni

Ammortizzatori sociali (artt. 19–22)



A sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti del settore privato, è previsto, per una durata complessiva di nove settimane dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, il ricorso alla:

1. Cassa integrazione ordinaria

- ❑ Datori di lavoro coperti dalla normativa (dlgs 148/2015); non è previsto obbligo di comunicazione e informazione, ma comunque l'esame congiunto è da fare entro tre giorni in via telematica, escluse le procedure avviate dopo il 29 aprile e per i casi di chiusura obbligatoria. I periodi di cassa ordinaria non sono conteggiati e sono neutralizzati ai fini del ricorso agli ammortizzatori sociali nel quinquennio mobile

2. Assegno ordinario

- ❑ a carico del Fondo di integrazione salariale presso l'Inps, cui versano le aziende con almeno cinque dipendenti, o da parte dei fondi di solidarietà bilaterali (sono una decina quelli attivi) con uno specifico stanziamento. Valgono le stesse modalità della cassa integrazione ordinaria con in più la possibilità di chiedere il pagamento diretto da parte dell'Inps

Ammortizzatori sociali (artt. 19–22)



A sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti del settore privato, è previsto, per una durata complessiva di nove settimane dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, il ricorso alla:

3. Cassa integrazione in deroga

- ❑ Concesso da regioni e province autonome ai datori di lavoro del settore privato, inclusi agricoli, pesca, terzo settore e enti religiosi, ai quali non si applica la normativa vigente. Serve un accordo in via telematica, tranne che per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti e per le aziende che hanno chiuso per effetto dei provvedimenti obbligatori. È escluso il lavoro domestico. La procedura è telematica e il pagamento è diretto dell'Inps.
- ❑ Per le aziende della zona rossa, la durata complessiva è di tre mesi;
- ❑ Per le aziende di Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, le rispettive regioni possono riconoscere un trattamento aggiuntivo di ulteriori quattro settimane, nel rispetto dei limiti di spesa

Ammortizzatori sociali (artt. 19–22)



Da ricordare

- ✓ Chi ha in corso una **procedura straordinaria al 23 febbraio**, può chiedere l'accesso alla cassa o all'assegno ordinario;
- ✓ Vale anche per gli assunti dal 24 febbraio al 17 marzo;
- ✓ La procedura è sempre **telematica**; per la cassa in deroga occorre fare riferimento alla regione o alla provincia autonoma, per gli altri all'Inps;
- ✓ La cassa in deroga per datori di lavoro con sedi in regioni diverse può essere riconosciuta dal ministero del lavoro;
- ✓ Le domande sono esenti da bollo;
- ✓ Al lavoratore è riconosciuta una **contribuzione figurativa**

Ammortizzatori sociali (artt. 19–22)



I commi da 10–bis a 10–quater dell’articolo 19 trovano applicazione per le imprese con unità produttive site nei comuni dell’allegato 1 (originaria **zona rossa**) o con dipendenti residenti o domiciliati nei predetti comuni.

Si disciplina l’accesso alla cassa ordinaria e all’assegno ordinario (aziende con più di cinque dipendenti) per la durata di tre mesi.

Con le stesse modalità, chi ha in corso una procedura di cassa straordinaria, può fare domanda di accesso alla cassa ordinaria Covid–19

L’articolo 19–bis, in deroga alla disciplina vigente, vista l’emergenza Covid–19, permette ai datori di lavoro di rinnovare o prorogare i **contratti a tempo determinato** in corso

Indennità una tantum (artt. 27–31, 38, 44 e 96)



Una indennità una tantum di **600 euro** per il mese di marzo è riconosciuta a:

- a) Liberi professionisti titolari di **partita Iva**;
- b) Ai lavoratori titolari di rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa**, iscritti alla Gestione separata;
- c) Lavoratori **autonomi** iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (coltivatori diretti, mezzadri, artigiani e commercianti);
- d) Lavoratori dipendenti **stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato il rapporto di lavoro fra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e attualmente non titolari di rapporto di lavoro;
- e) Operai **agricoli** a tempo determinato con almeno 50 giornate effettive di lavoro nel 2019;
- f) Lavoratori iscritti al fondo pensioni **lavoratori dello spettacolo** con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e un reddito non superiore a 50mila euro
- g) Lavoratori dello **sport** con reddito 2019 fino a 10mila euro e privi di reddito a marzo e aprile, tramite Sport e salute spa
- h) Iscritti in maniera esclusiva alle **casce previdenziali professionali**

Indennità una tantum (artt. 27-31, 38 e 44-bis)



Le regole valide per il riconoscimento dell'indennità una tantum di **600 euro** per il mese di marzo:

- ✓ Le indennità non sono cumulabili fra loro;
- ✓ Il beneficiario non deve essere pensionato o iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria;
- ✓ La domanda va presentata all'Inps che effettua il pagamento diretto e il monitoraggio della spesa, con stop alle domande in caso di superamento della stessa;
- ✓ Regole diverse sono previste per gli iscritti in forma esclusiva alle casse previdenziali professionali e ai lavoratori dello sport

L'indennità è di **500 euro** per tre mesi per le medesime categorie di lavoratori della zona rossa in favore di collaboratori coordinati, titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza iscritti alla gestione separata

Altre indennità (artt. 22-bis e 63)



È istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per **iniziative di solidarietà** a favore dei familiari di **medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari** impegnati nelle misure di contenimento del Covid-19 e che hanno contratto una patologia che ha portato al decesso.

Ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo nel 2019 non superiore a 40mila euro, spetta un **premio** per il mese di marzo **di 100 euro**, parametrato al numero di giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro

- ❑ Il premio è riconosciuto dal datore di lavoro nella busta paga di aprile o al più tardi con il conguaglio, con successiva compensazione da parte del datore di lavoro

Congedi e permessi (artt. 23–26)



I lavoratori dipendenti, privati e pubblici, hanno diritto ad un **congedo**, continuativo o frazionato, **non superiore a 15 giorni** per i figli di età non superiore a **12 anni**, con una **indennità** pari al 50% della retribuzione.

- ❑ Il congedo spetta a partire dal 5 marzo (ha quindi valore retroattivo) e per il 2020;
- ❑ Possono fruirne anche i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori autonomi, con un diverso calcolo dell'indennità;
- ❑ È riconosciuta la contribuzione figurativa;
- ❑ È riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, fermo restando il tetto di 15 giorni;
- ❑ Nessuno dei genitori deve fruire di misure di sostegno al reddito né essere disoccupato o non lavoratore;
- ❑ Il limite di età non si applica in caso di figli con disabilità grave, iscritti a scuola o che frequentano centri diurni;
- ❑ Il congedo è non retribuito, se il figlio ha da 12 a 16 anni

Congedi e permessi (artt. 23–26)



I lavoratori dipendenti, privati e pubblici, in alternativa al congedo di 15 giorni, possono chiedere un **bonus di 600 euro** per i servizi di baby-sitting

- ❑ Il bonus è di 1000 euro per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato, della sicurezza e della difesa;
- ❑ Le modalità operative sono definite dall'Inps; l'accesso è comunque telematico; per il pubblico impiego, occorre fare riferimento all'amministrazione di competenza
- ❑ È previsto un tetto di spesa; se superato, l'Inps rigetta le domande

Con riferimento ai permessi della legge 104/1992 per **disabilità grave accertata**, il numero di giorni di permesso retribuito è incrementato di ulteriori dodici giornate complessive fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020

- ❑ Nel caso del personale dei comparti salute, sicurezza e difesa il beneficio è riconosciuto compatibilmente con le esigenze connesse all'emergenza Covid-19;
- ❑ La procedura di fruizione è quella normalmente prevista in azienda o nella amministrazione pubblica

Proroghe e sospensioni (artt. 32–35, 38, 45)

Sono prorogati i termini per:

- ❑ La presentazione delle domande di **disoccupazione agricola** 2019 (scadenza al 1° giugno 2020);
- ❑ La domanda di accesso alla **Naspi** e alla **Dis-Coll** per eventi 2019 (termini massimi fissati a 128 giorni);
- ❑ La domanda di incentivo all'**autoimprenditorialità** (60 giorni di tempo in più)
- ❑ Fino al 30 aprile 2020, è valida l'abilitazione del personale del servizio elettrico;
- ❑ Gli adempimenti sui bilanci, sulle verifiche e rendicontazioni anche sul 5per mille degli enti del **Terzo settore**

Sono sospesi i termini per:

- ❑ fino al 1° giugno 2020, il decorso della decadenza relativa alle **prestazioni** previdenziali, assistenziali e assicurative di Inps e Inail (ad esempio, Ape Sociale, Lavori usuranti);
- ❑ fino al 31 maggio, il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi per i **lavoratori domestici** (i versamenti sono effettuati il 10 giugno)

Proroghe e sospensioni (artt. 40–42 e 46)

Sono sospesi:

- ❑ per due mesi dal 17 marzo, gli **obblighi di condizionalità** su reddito di cittadinanza, Naspi, Dis-Coll, integrazione salariale, collocamento obbligatorio, avviamento al lavoro di personale senza titolo di studio nella pubblica amministrazione, iniziative di orientamento dei centri per l'impiego; è offerta congrua quella nel comune di appartenenza; è ammessa la formazione a distanza;
- ❑ fino al 1° giugno, le attività dei **comitati** centrali e periferici dell'Inps;
- ❑ fino al 1° giugno, il decorso dei termini di decadenza per le richieste di **prestazioni** erogate dall'Inail;
- ❑ dal 17 marzo e per 60 giorni, le procedure pendenti per **licenziamento collettivo** (legge 223/1991) ed è preclusa l'avvio di nuove procedure, fatto salvo il cambio appalto con riassunzione. Nello stesso periodo, non è ammesso licenziamento per **giustificato motivo oggettivo** (legge 604/1966)

Salute e sicurezza (art. 26)

È equiparato a **malattia**:

- ❑ Il periodo trascorso in **quarantena** con sorveglianza attiva;
- ❑ Il periodo di **permanenza domiciliare** fiduciaria con sorveglianza attiva;
- ❑ Fino al 30 aprile, le assenze di lavoratori pubblici e privati **disabili gravi** o **immunodepressi** o con **patologie oncologiche** o con **terapie salvavita**

Da ricordare

- ✓ L'articolo 26 fa riferimento ai lavoratori del **settore privato**, dopo che le stesse disposizioni erano già state prese con il dl 9/2020 per il **pubblico impiego**;
- ✓ Il **medico curante** redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato luogo a quarantena o permanenza domiciliare;
- ✓ Sono validi anche i certificati emessi prima del **17 marzo 2020**

I periodi di utilizzo dei **volontari della protezione civile** sono elevati a 180 giorni continuativi, che rimane, comunque, il tetto massimo

Nei casi accertati di infezione da coronavirus **in occasione da lavoro:**

1. il medico certificatore redige il **certificato di infortunio** e lo invia telematicamente all'Inail;
2. le **prestazioni** sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria;
3. la disciplina si applica sia al **privato** che nel **pubblico**

L'Inail, entro il 30 aprile, provvede a trasferire ad Invitalia 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti e altri **dispositivi di protezione individuale**

Disabilità ed assistenza (artt. 47 e 48)

- ❑ Sono sospese le attività di tutte le tipologie di **strutture semi residenziali** che ospitano e accolgono persone con disabilità dal 17 marzo al 3 aprile;
- ❑ Le Asl, in raccordo con gli enti gestori, possono attivare **interventi domiciliari** non differibili in favore delle persone con disabilità, anche impiegando personale dipendente da altri soggetti che operano in convenzione, concessione o appalto;
- ❑ A partire dal 31 gennaio e per tutta la durata dello stato di emergenza, le **assenze** dalle attività delle strutture non sono causa di dimissione o di esclusione delle medesime;
- ❑ Fino al 30 aprile 2020, l'**assenza dal lavoro** del genitore convivente con persona disabile **non può costituire giusta causa per il licenziamento**, purché l'assenza sia stata comunicata preventivamente e motivata

Lavoro agile (artt. 39, 74, 75, 87 e 121)

- ❑ Fino al termine dello stato di emergenza, i lavoratori dipendenti disabili o immunodepressi o con persona disabile o immunodepressa nel nucleo familiare hanno **diritto** a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile;
- ❑ Ai dipendenti del settore privato con patologie gravi e ridotta capacità lavorativa è riconosciuta una **priorità** nell'accoglimento delle istanze;
- ❑ Fino al termine dell'emergenza, il lavoro agile è la **modalità ordinaria** di svolgimento della prestazione lavorativa nel pubblico impiego;
 - ❑ Non serve accordo individuale né vi è un obbligo informativo; la prestazione può essere svolta anche con la strumentazione personale, condizione richiesta per le supplenze brevi a garanzia della didattica a distanza
- ❑ Le amministrazioni pubbliche, compreso il corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono **autorizzate ad acquistare** dispositivi per il lavoro agile

Patronati (art. 36)

I patronati possono:

- ❑ acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il **mandato di patrocinio** in via telematica, fermo restando la successiva e immediata regolarizzazione;
- ❑ approntare una riduzione degli **orari di apertura** al pubblico, limitando l'accesso degli utenti e assicurando l'apertura soltanto ai casi in cui non sia possibile operare mediante **attività a distanza**;
- ❑ inviare entro il 30 giugno 2020 il rendiconto e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i dati riassuntivi e statistici delle attività svolte e della struttura organizzativa